



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 144 del 12/06/2026

Assessore Proponente: MONTAUTI DAVIDE

OGGETTO: CONTROVERSIA SOC. BARBATOJA 1961 SRL/COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N.9339/2025

L'anno duemilaventisei addì dodici del mese di giugno alle ore 11:40 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PAOLINI CHIARA	VICE SINDACO	Assente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente (Skype)
LENZI STEFANO	ASSESSORE	Presente (Skype)
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il disposto dell'art.48 del D.Lgs. 18.08.2024, n.267 e ss.mm.ii. in materia di competenza della Giunta Comunale;

Visti i ricorsi, acquisiti al Protocollo dell'Ente ai nn. 5253 e 5254 del 26.04.2024 e al n. 2038 del 20.02.2024, presentati davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana dalla Società "Barbatoja 1961" Srl, per l'annullamento della Deliberazione n. 269 del 15 dicembre 2023 pubblicata il 21 dicembre 2023 avente ad oggetto "*concessioni demaniali marittime differimento del termine di scadenza art. 3 comma 3 legge 118/2022 – atto di indirizzo*", nonché ,previa sospensione cautelare dell'Ordinanza del Comune di Campo nell'Elba n.39 del 10.04.2024 avente ad oggetto: "*Ordinanza di ripristino ex art. 45 Codice della Navigazione di Area Demaniale abusivamente occupata e ingiunzione di pagamento indennizzo ex art. 8 D.L. 400/1993*";

Viste le Deliberazioni di Giunta Comunale n.87 del 26.04.2024 e n.34 del 21.02.2024 con le quali è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la difesa di questo Ente nei sopra individuati procedimenti di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana promosso dalla Società "Barbatoja 1961" Srl,;

Dato atto che con Sentenza n.1182/2024, riuniti i giudizi, il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha respinto i ricorsi di controparte;

Visto il ricorso notificato dal legale della Società Babatoja 1961 Srl, acquisito al Protocollo dell'Ente al n. 14.727 del 04.11.2024, presentato davanti al Consiglio di Stato dalla società Barbatoja 1961 Srl, per la riforma, previa sospensione dell'efficacia, della Sentenza del TAR Toscana n.1182/2024, di rigetto dei ricorsi n.341/2024 e n.624/2024, proposti, a suo tempo, dalla medesima società;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.245 del 06.11.2024 con la quale è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento davanti al Consiglio di Stato dalla società Barbatoja 1961 Srl, per la riforma, previa sospensione dell'efficacia, della Sentenza del TAR Toscana n.1182/2024;

Dato atto che con Sentenza n.3161/2025 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di controparte;

Atteso che con Protocollo n.6472 del 28.04.2025 è stato acclarato agli atti dell'Ente il ricorso presentato dalla Società Barbatoja 1961 Srl di fronte al Consiglio di Stato per la revocazione, previa sospensione dell'efficacia, della Sentenza del Consiglio di Stato n.3161/2025, sopra richiamata;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.92 del 30.04.2025 con la quale è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la difesa di questo Ente nel sopra individuato

procedimento davanti al Consiglio di Stato dalla Società Barbatoja 1961 Srl, per la revocazione, previa sospensione dell'efficacia, della Sentenza del Consiglio di Stato n.3161/2025;

Vista la Sentenza del Consiglio di Stato n.9339/2025 con la quale è stato respinto il ricorso di controparte di cui al punto precedente;

Considerato che con nota acclarata al Protocollo Generale al n.8.606 del 05.06.2026 il legale dell'Ente incaricato per i procedimenti di cui sopra, Avv.to Lorenzo Calvani, ha trasmesso il ricorso notificatogli dal legale della Società Barbatoja 1961 Srl di fronte alla Corte di Cassazione per l'annullamento della Sentenza del Consiglio di Stato n.9339/2025;

Ritenuto che nel caso specifico ricorrano i presupposti per opporsi alle richieste avanzate costituendosi in giudizio, dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di conferire tempestivamente incarico legale per la tutela legale dell'Ente, individuando nell'Avv.to Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati di Firenze idoneo soggetto, considerato che ha difeso l'Ente in tutta la fase processuale;

Atteso che la società Barbatoja 1961 Srl, unitamente al ricorso in oggetto, ha proposto ricorso anche contro le Sentenze del Consiglio di Stato n.9369/2025 e 9370/2025, oggetto di ulteriori deliberazioni da parte di questa Giunta Comunale;

Atteso che il Comune non dispone all'interno della sua struttura organizzativa delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

Vista la comunicazione dello Studio Legale Bellotti e Associati, acquisita al numero di Prot. 8.654 del 08.06.2026, con la quale viene quantificato il costo per la difesa legale dell'Ente avverso i ricorsi per l'annullamento delle Sentenze del Consiglio di Stato n.9339/2025, 9369/2025 e 9370/2025, per un importo di € 1.015,04 omnia;

Ritenuto di dover procedere in merito, conferendo mandato all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Avvocati con sede a Firenze in Viale Spartaco Lavagnini 13, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel ricorso presentato davanti alla Corte di Cassazione dalla società Barbatoja 1961 Srl, per l'annullamento della Sentenza del Consiglio di Stato n.9339/2025;

Dato atto che la somma presunta di € 1.015,04 occorrente per le spese di giudizio, troverà imputazione al Codice di Bilancio 0102/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2026 del Bilancio di previsione pluriennale 2026/2028;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Servizi Tecnico e Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi integralmente richiamate:

1. di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento davanti alla Corte di Cassazione promosso dalla Società Barbatoja 1961 Srl per l'annullamento della Sentenza del Consiglio di Stato n.9339/2025, conferendo incarico all'Avv.to Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati di Firenze;
2. di dare atto che la somma presunta di € 1.015,04 occorrente per le spese di giudizio, troverà imputazione al Codice di Bilancio 0102/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2026 del Bilancio di previsione pluriennale 2026/2028;
3. di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, il presente atto immediatamente eseguibile, in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 30 del 12.06.2026

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA